

# La nascita dei virus

- La prima definizione di virus venne coniata dallo scrittore David Gerrold nel 1972.
- Nel suo libro “When Harlie Was One” descrisse un programma, chiamato per l'appunto virus, creato da uno scienziato pazzo, il quale aveva l'identico comportamento dei virus informatici attuali.

# Comportamento standard di un virus

- L'elaboratore, nel momento in cui veniva infettato, provava a contattare via telefono altri elaboratori;
- Una volta stabilita la connessione accedeva al sistema infettandolo con una copia del virus;
- Rallentava il sistema operativo sino a renderlo inutilizzabile;
- Questi effetti potevano essere scongiurati solo da un antivirus creato dallo stesso scienziato, denominato Vaccine.

# Definizioni

- Fu Fred Cohen il primo a definire compiutamente, nel 1984, il concetto di virus, che è descritto come “a program that can infect other programs by modifying them to include a possibility evolved copy of itself”;
- Più estensivamente possiamo dire che un virus è “Un programma o un pezzo di codice che viene caricato sul vostro computer senza che ne siate a conoscenza ed eseguito contro la vostra volontà. I virus possono anche autoreplicarsi. Un semplice virus che può fare infinite copie di se stesso è relativamente facile da programmare. Anche un semplice virus è pericoloso perché potrebbe rapidamente usare tutta la memoria del sistema bloccandolo. Un tipo di virus ancora più pericoloso è in grado di trasmettersi attraverso le reti e di bypassare i sistemi di sicurezza”.

# Art. 615-*quinquies* c.p.

## Vecchia formulazione

- Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire 20 milioni.

## Nuova formulazione

- Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

# Un'occasione perduta?

- Già dopo l'emanazione della legge 547/93 emersero alcune criticità relativamente a questa fattispecie, in particolare il fatto che fosse una fattispecie a dolo generico
- Con la riforma del 2008 diventa a dolo specifico, ma restano alcuni punti oscuri

# Collocazione

- Una delle critiche che viene mossa, ad esempio, riguarda la collocazione all'interno del codice, per cui continua ad essere inserito nei reati contro l'inviolabilità del domicilio invece che nel *corpus* dei reati per le ipotesi di danneggiamento.

# Vantaggi?

- Viene tuttavia rispettato l'art. 6 della Convenzione laddove si estende l'elemento materiale della condotta, che ora comprende anche il “procurarsi”, “produrre”, “riprodurre” e “importare”
- C'è stato tuttavia chi ha rilevato come si rischi di anticipare eccessivamente la soglia dell'intervento penale
- Alcune condotte, infine, risultano sovrapponibili.

# La nuova tendenza: ransomware

